



## “Non chi comincia ma quel che persevera” Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo (VIN)

*Nel maggio del 2003 ebbi il piacere e l'onore di veder pubblicato sul sito di questa prestigiosa associazione, che ne curò la capillare distribuzione ad un grandissimo bacino d'utenza, una monografia a mia firma, poi adottata informalmente dall'articolazione investigazioni scientifiche di una forza di polizia ad ordinamento generale, dal titolo “I dati di identificazione dei veicoli stradali”. In quel testo affrontavo e descrivevo le peculiarità dei dati identificativi dei veicoli stradali, così per come disciplinati dal codice stradale nazionale anche in ragione della legislazione internazionale. Oggi, a distanza di diciannove anni, “stuzzicato” dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, ritorno su un tema a me molto caro dal quale ho tratto molte soddisfazioni professionali...*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021 (Testo rilevante ai fini del SEE), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza, la cui entrata in vigore è prevista a decorrere dal 6 luglio 2022, abroga e sostituisce i precedenti regolamenti, riguardo alla composizione del numero di telaio (VIN) ed alla realizzazione della targhetta regolamentare del costruttore.

Conosciuto dai produttori di veicoli per le specifiche

peculiarità che li interessano, il regolamento (UE) 2021/535 (integralmente consultabile attraverso il seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0535&from=IT#d1e942-106-1>), - fatte salve le dovute eccezioni - è ancora per lo più sconosciuto agli organi di polizia della mobilità addetti ai controlli. In effetti si tratta di un regolamento passato quasi in sordina, che tuttavia contiene alcune disposizioni che interessano molto da vicino le forze di polizia nell'ambito dell'attività di controllo dei veicoli stradali; ciò nella misura in cui il legislatore unionale introduce tutta una serie di innovazioni rispetto al contenuto, alla composizione ed alle caratteristiche che devono presentare i dati identificativi quali:

- la targhetta regolamentare;
  - il numero di identificazione del veicolo (VIN).
- Dati identificativi, quelli di cui ci si limiterà ad argomentare in queste pagine, già individuati nella legislazione nazionale (art. 74 C.d.S.) che, per quanto qui d'interesse, l'articolo 2, n. 2 e 3 del regolamento (UE) 2021/535 così li definisce:

• «targhetta regolamentare» *targhetta o etichetta, apposta dal costruttore su un veicolo, che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l'identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le pertinenti informazioni relative alle masse massime ammissibili a pieno carico;*

• «numero di identificazione del veicolo (VIN)»: *il codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal costruttore in modo da garantire l'identificazione corretta di ogni veicolo.*

L'allegato II, Parte 2, Sezione A, B e C del regolamento in parola, fissa le specifiche tecniche concernenti la targhetta regolamentare e il numero di identificazione. In particolare, con riguardo al numero di identificazione (VIN), nell'intento di evitare errori materiali nella composizione di detta sequenza identificativa, viene stabilito che debba contenere una cifra di controllo, per il cui calcolo è stato definito un apposito metodo di cui si dirà appresso.

### Targhetta regolamentare

La targhetta regolamentare deve essere affissa dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante, ed ogni veicolo deve esserne dotato ed è costituita da:

- una placca rettangolare di metallo, fissata con rivetti o strumenti equivalenti;
- o, in alternativa, da:
- un'etichetta rettangolare autoadesiva in grado di evidenziare eventuali manomissioni o frodi e autodistruggersi qualora si tenti di rimuoverla.

Nella targhetta regolamentare devono essere riportate, nell'ordine appreso indicato, una serie di informazioni stampate in modo indelebile:

- a. denominazione del costruttore;
- b. numero di omologazione del veicolo intero
- c. fase di completamento, nel caso della seconda fase o di fasi successive dei veicoli costruiti in più fasi, di cui all'allegato IX, punto 4.2, del regolamento (UE) 2018/858;
- d. numero di identificazione del veicolo;
- e. massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico;
- f. massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione;
- g. massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore.

L'altezza dei caratteri che compongono le informazioni presenti nella targhetta regolamentare deve essere di almeno 2 mm, con l'eccezione di quelli del numero di identificazione del veicolo di cui alla lettera d) che non possono essere inferiori a 4 mm.

Sono quindi previste specifiche disposizioni per quanto concerne la targhetta regolamentare per rimorchi e veicoli pesanti.

Per i rimorchi nella targhetta regolamentare deve essere indicato:

- il carico statico verticale tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio;
  - il punto di aggancio deve essere considerato un asse e numerato "0";
  - il primo asse deve essere numerato "1", il secondo "2" e così via; al numero deve seguire un trattino.
- Nella targhetta regolamentare per i rimorchi deve essere omessa la massa della combinazione di cui alla lettera f) di cui si è detto più sopra.

Per i veicoli pesanti vige una distinzione per categoria di veicoli:

1. veicoli di categoria N3, O3 o O4	per quanto riguarda i veicoli di questa categoria, deve essere indicata la massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi. La voce corrispondente al "gruppo di assi" deve essere segnalata dalla lettera "T" seguita da un trattino.
2. veicoli di categoria M3, N3, O3 o O4	per quanto riguarda i veicoli di questa categoria, il costruttore può indicare sulla targhetta regolamentare del costruttore la massa massima ammissibile a pieno carico per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.

La parte della targhetta regolamentare del costruttore in cui sono indicate le masse deve essere suddivisa in due colonne:

colonna di sinistra	colonna di destra
in cui devono essere riportate le masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione	in cui devono essere riportate le masse massime tecnicamente ammissibili a pieno carico

Il codice a due lettere del paese in cui è prevista l'immatricolazione del veicolo deve essere indicato come titolo della colonna a sinistra. Il codice deve essere conforme alla norma ISO 3166 -1:2006.

Le prescrizioni di cui al punto 1 (veicoli di categoria N3, O3 o O4) non si applicano:

- quando la massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi è la somma della massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse che compone quel gruppo di assi;
- quando la lettera "T" è aggiunta come suffisso alla massa massima su ciascun asse che compone quel gruppo di assi;
- quando si applicano le disposizioni di cui al punto 2 (veicoli di categoria M3, N3, O3 o O4), la massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione sul gruppo di assi è la somma della massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione su ciascun asse che compone il gruppo di assi.

Per il costruttore è poi prevista la possibilità di apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, ma esclusivamente all'esterno del rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le informazioni prescritte di cui si è detto più sopra.

DEMURO VEICOLI COMMERCIALI S.P.A. e3*2018/K58*52288 ZCFC35A3405850414	
(IT)	17 990 kg
17 990 kg	44 000 kg
40 000 kg	1 - 7 100 kg
1 - 7 100 kg	2 - 11 500 kg
2 - 11 500 kg	T - kg
T - kg	

*Esempio con dati fittizi di targhetta regolamentare del costruttore di un veicolo di categoria N 3 omologato in Italia.*

La targhetta regolamentare del costruttore deve essere fissata saldamente in un punto, non soggetto a sostituzione durante l'uso del veicolo, ben visibile e facilmente accessibile.

### Numero di identificazione del veicolo (VIN)

Secondo le specifiche di cui all'Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, il numero di identificazione del veicolo (VIN) deve essere costituito da tre sezioni e da una cifra di controllo:

il codice <b>WMI</b> (world manufacturer identifier)	Il WMI deve consistere in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentirne l'identificazione. Il codice deve comprendere tre caratteri alfanumerici, lettere latine maiuscole o cifre arabe, che sono assegnate dall'autorità competente del paese in cui si trova la sede principale di attività del costruttore. L'autorità competente deve agire d'intesa con l'organizzazione internazionale di cui alla norma ISO 3780:2009 "Road vehicles – World manufacturer identifier (WMI) code". Se la produzione globale del costruttore è inferiore a 500 veicoli l'anno, il terzo carattere deve essere sempre "9". Per l'identificazione del costruttore, l'autorità competente assegna anche il terzo, il quarto e il quinto carattere del VIS.
il codice <b>VDS</b> (vehicle descriptor section)	Il VDS deve constare di cinque caratteri alfanumerici, lettere latine maiuscole o cifre arabe, che servono a indicare le caratteristiche generali del veicolo. Se il costruttore non usa uno o più dei cinque caratteri, negli spazi inutilizzati devono essere inseriti caratteri alfanumerici scelti a discrezione del costruttore in modo che il numero totale sia comunque di cinque caratteri.
<b>cifra di controllo (CC)</b>	Il nono carattere del codice VIN deve essere una cifra di controllo matematicamente corretta conformemente alla formula di cui si dirà appresso
il codice <b>VIS</b> (vehicle indicator section)	Il VIS deve constare di otto caratteri alfanumerici, lettere latine maiuscole o cifre arabe; gli ultimi quattro caratteri devono essere cifre. Insieme al WMI e al VDS, il VIS deve permettere di identificare chiaramente un veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati deve essere inserito lo zero, in modo da ottenere comunque, complessivamente, un numero di otto caratteri.

Per riassumerne graficamente quanto fin ora detto, la sequenza del numero di identificazione (VIN), formata da 17 caratteri alfanumerici, può essere così rappresentata:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	F	9	1	4	6	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7
WMI			VDS				CC		VIS							

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, la sequenza del numero di identificazione (VIN) apposto sul telaio, deve:

- normalmente occupare un'unica riga;
- trovarsi sul lato destro del veicolo, in un punto chiaramente visibile e ben accessibile in modo che non possa essere cancellato o alterato.

Per quanto concerne i caratteri che compongono il numero di identificazione (VIN):

- devono avere un'altezza di almeno 7 mm;
- non sono ammessi spazi tra i caratteri;
- non è consentito l'uso delle lettere "I", "O" o "Q".

L'inizio e la fine del numero di identificazione (VIN) devono essere segnalati da un simbolo a scelta del costruttore. Tale simbolo non deve essere né una lettera romana maiuscola né una cifra araba. Si può derogare a tale prescrizione solo se il VIN è apposto su un'unica riga.

Se il VIN è apposto su due righe, l'inizio e la fine della sequenza devono essere segnalati da un simbolo a scelta del costruttore per ciascuna riga.

Se per motivi tecnici, come la mancanza di spazio, il VIN non può essere apposto su un'unica riga, su richiesta del costruttore l'autorità nazionale può acconsentire a che il VIN occupi due righe. In tale caso, le sezioni del VIN non possono essere interrotte.

Il numero di identificazione (VIN) deve essere apposto mediante punzonatura o martellamento meccanico sul telaio o su una struttura simile. Per la realizzazione della sequenza identificativa possono essere utilizzate anche tecniche diverse dal martellamento meccanico che dimostrino di offrire lo stesso livello di tutela dalla manomissione o dalla falsificazione.

#### Calcolo della cifra di controllo del codice VIN

Così per come accennato più sopra, il nono carattere del codice VIN deve essere una cifra di controllo matematicamente corretta, determinata effettuando il calcolo matematico che segue:

Assegnare a ciascun numero del VIN il suo valore matematico effettivo e a ciascuna lettera il valore indicato di seguito:

A = 1	J = 1	S = 2
B = 2	K = 2	T = 3
C = 3	L = 3	U = 4
D = 4	M = 4	V = 5
E = 5	N = 5	W = 6
F = 6	P = 7	X = 7
G = 7	R = 9	Y = 8
H = 8		Z = 9

Moltiplicare il valore assegnato a ciascun carattere del VIN per il fattore di ponderazione della posizione indicato di seguito:

1° = 8	10° = 9
2° = 7	11° = 8
3° = 6	12° = 7
4° = 5	13° = 6
5° = 4	14° = 5
6° = 3	15° = 4
7° = 2	16° = 3
8° = 10	17° = 2
9° = cifra di controllo	

Aggiungere i prodotti risultanti e dividere il totale per 11.

La cifra di controllo (numero da 0 a 9 o lettera X) si basa sul resto frazionario o sul resto equivalente decimale (arrotondato al millesimo più prossimo) secondo la tabella che segue:

Cifra di controllo	Resto frazionario	Resto decimale equivalente
0	0	0
1	1/11	0,091
2	2/11	0,182
3	3/11	0,273
4	4/11	0,364
5	5/11	0,455
6	6/11	0,545
7	7/11	0,634
8	8/11	0,727
9	9/11	0,818
X	10/11	0,909

Quelle che precedono, che possono apparire ai non addetti ai lavori o ai neofiti della materia “banali” specifiche tecniche in ordine alla targhetta regolamentare ed al numero di identificazione del veicolo (VIN), fissano dei punti cardine per coloro i quali nell’ambito dell’attività istituzionale, così per come avviene con l’identificazione delle persone, sono e saranno chiamati ad identificare i veicoli stradali. Attività tecnico - giuridica quella dell’identificazione del veicolo, nella quale giammai ci si potrà improvvisare esperti poiché da sempre richiede: umiltà, consapevolezza del proprio ruolo, studio e costante dedizione. Sicché, prendendo a prestito un aforisma attribuito al grande Leonardo da Vinci: *“Non chi comincia ma quel che persevera”* per cui, se come me questa materia vi appassiona, non dovete far altro che perseverare!

**\*Sostituto Commissario della Polizia di Stato  
specializzato in controllo documentale,  
tecniche investigative e servizi di polizia stradale**

Riferimenti normativi	Bibliografia
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285	R. Chianca G. Fazzolari – “Il controllo dei veicoli unionali e stranieri” Maggioli Editore G. Fazzolari – “Veicolo privo di targa... È possibile identificarlo?” il Centauro n. 248/2022 R. Chianca – “La rigenerazione delle matricole” il Centauro n. 239/2021 R. Chianca G. Fazzolari – “Prontuario per il controllo del veicolo” Maggioli Editore G. Fazzolari “I dati di identificazione dei veicoli stradali” monografia per ASAPS anno 2003

*Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende*